

## SCHEMA TECNICA

### AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

918/2017/R/IDR (\*)

Con la delibera 918/2017/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce regole e procedure ai fini dell'aggiornamento biennale (2018-2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, aggiornando l'Allegato A del metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2 (delibera 664/2015/R/IDR ), anche in considerazione dell'evoluzione del complessivo quadro regolatorio, con la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale, l'introduzione della regolazione della qualità tecnica, l'approvazione del testo integrato sui corrispettivi e la regolazione del bonus sociale idrico.

Pertanto, la delibera disciplina i criteri da seguire per l'aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario per gli anni 2018 e 2019.

In particolare, per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$ , si prevede che:

- ✓ la determinazione delle tariffe del 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- ✓ la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.

Ai fini delle rideterminazioni tariffarie sono aggiornati i seguenti parametri:

- ✓ **tassi di inflazione** per l'aggiornamento dei costi operativi:  $I^{2017} = -0,10\%$  e  $I^{2018} = 0,70\%$  ;
- ✓ valori dei **deflatori** degli investimenti fissi lordi:  $dfl_{2016}^{2017} = 1,003$  e  $dfl_{2017}^{2018} = 0,998$  .

Ai fini dell'aggiornamento dei **costi operativi**, la delibera:

- ✓ individua un costo medio di settore della fornitura elettrica,  $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$  (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell'energia elettrica di cui dell'articolo 25 del MTI-2) pari a 0,1585 €/kWh;
- ✓ estende alle annualità 2018 e 2019 le medesime regole di computo adottate per il biennio precedente per la determinazione dei costi per gli acquisti all'ingrosso ( $CO_{ws}^a$ ).

Relativamente ai **costi ambientali e della risorsa**, la delibera amplia la tipologia di oneri da poter esplicitare come  $ERC^a$ , tenuto conto dei costi operativi aggiuntivi che potrebbero emergere a fronte del conseguimento dei nuovi obiettivi fissati in corrispondenza degli standard introdotti con la recente regolazione della qualità tecnica.

Sono quindi definiti i criteri per l'aggiornamento delle componenti a conguaglio (componente  $Rc_{TOT}^a$ ).

Nell'ambito delle misure a **sostegno degli investimenti**, il provvedimento:

- ✓ prevede, in continuità con il biennio precedente, specifici controlli sull'effettiva realizzazione degli investimenti previsti per gli anni 2016 e 2017, nonché sulla congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;
- ✓ introduce, a partire dal 2018, l'obbligo di destinare la componente Fondo nuovi investimenti,  $FoNI^a$ , esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio;
- ✓ conferma il valore del benchmark  $r_f^{real}$  (tasso *risk free* reale), pari a 0,5%;
- ✓ aggiorna il parametro WRP (Water Utility Risk Premium), ponendolo pari a 1,7%;
- ✓ conferma il valore del parametro  $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del Debt Risk Premium) pari a 2,8%;
- ✓ aggiorna l'aliquota  $t_c$  per il calcolo degli oneri finanziari (OF a di cui al comma 17.2 del MTI-2) e degli oneri fiscali (OFisc a di cui al comma 18.1 del MTI-2), ponendo  $t_c = 24,0\%$ , e, conseguentemente, aggiorna il parametro  $T$ , ponendo  $T = 31,9\%$ .

Per sostenere il **miglioramento della qualità** delle prestazioni erogate all'utenza, a fronte di nuovi obiettivi fissati in corrispondenza di *target* evolutivi differenziati in funzione del livello di partenza di ciascun operatore, la delibera 918/2017/R/IDR prevede:

- ✓ la copertura, sotto determinate condizioni, degli eventuali costi operativi aggiuntivi ( $Opex_{gr}^a$ ) relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica;
- ✓ specifiche modalità di copertura del meccanismo di premialità relativo alla qualità tecnica del servizio idrico integrato attraverso la prevalente destinazione della componente perequativa UI2 alla promozione della qualità tecnica, la quantificazione della citata componente perequativa UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione) e l'integrazione di tale meccanismo perequativo, a decorrere dall'annualità 2020, con uno strumento allocativo, alimentato da una aliquota dei costi operativi, resa disponibile da tutti i gestori del SII.

Con riferimento all'introduzione dal 1 gennaio 2018 del **bonus sociale idrico** per le utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, la delibera provvede a quantificare la componente UI3 - volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale - ponendola pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto. Nel contempo, introduce una componente di costo, indicata come  $OP_{social}^a$ , destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dagli Enti di governo dell'ambito.

Inoltre, con il provvedimento si richiede che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente assuma le pertinenti decisioni in merito all'aggiornamento della propria programmazione di ambito delineando, in occasione del recepimento degli obiettivi specifici identificati dalla regolazione della qualità tecnica, le strategie di intervento da privilegiare, con le connesse ricadute in termini tariffari.

Accogliendo quanto emerso in fase di consultazione, la delibera 918/2017/R/IDR - al fine di lasciare tempi adeguati a permettere lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni funzionali, in particolare, all'aggiornamento del programma degli interventi anche sulla base del sistema di indicatori introdotto con la RQTI - posticipa il termine previsto per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 dal 31 marzo 2018 al **30 aprile 2018**. Resta inteso che al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del biennio 2018-2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.